



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



LA DIRETTIVA CSRD

MATERIALITY ASSESSMENT

15 Ottobre 2024

Dott.ssa Rita Maggi




CENNI GENERALI



Il 5/01/2023 è entrata in vigore la **Direttiva (UE) 2022/2464** del 14/12/22, *Corporate Sustainability Reporting Directive* con l'obiettivo di colmare le carenze informative della dichiarazione non finanziaria (DNF) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs 125 del 6/9/24. La CSRD rafforza le norme relative alla rendicontazione di sostenibilità ESG coinvolgendo un più ampio numero di soggetti che dovranno dotarsi di strumenti di rendicontazione conformi agli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*). Le nuove regole hanno l'obiettivo di garantire l'accesso alle informazioni di cui investitori e stakeholder hanno bisogno per valutare l'impatto delle strategie e le azioni dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, nonché i rischi e le opportunità finanziarie legati alle questioni di sostenibilità.

Criticità DNF

Molte società non riportavano informazioni su tematiche relative alla sostenibilità o tali informazioni risultavano incomplete, non sufficienti o non di facile accesso.



Divario tra informazioni che le aziende riportano ed esigenze degli stakeholders.

Obiettivi CSRD

- Migliorare la rendicontazione in tema di sostenibilità;
- Garantire che ci siano adeguate informazioni di sostenibilità comparabili, omogenee e affidabili.



NOVITÀ E SCADENZE



Novità

1. Ridenominazione della forma di rendicontazione da “dichiarazione non finanziaria” a “reporting di sostenibilità”.
2. Estensione dell’obbligo e principio di proporzionalità.
3. Doppia materialità e dovere di diligenza.
4. Previsione di un unico standard europeo di rendicontazione.
5. Digitalizzazione.
6. Obbligo di rendicontare anche gli intangibili generati internamente (es: marchi).
7. Previsione di un soggetto abilitato alla revisione legale del reporting di sostenibilità.

Scadenze

2024

EIP che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata superano:

- 500 dipendenti;
- Uno dei seguenti limiti:
 - ✓ 25 mln SP;
 - ✓ 50 mln ricavi netti.

2025

Grandi imprese e imprese madri non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, superano 2 dei seguenti limiti:

- 250 numero medio dipendenti;
- 25 mln SP;
- 50 mln ricavi netti.

2026

Piccole e medie imprese quotate e imprese madri che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti limiti:

- 11-250 numero medio dipendenti;
- 450.000-25 mln SP;
- 900.000-50 mln ricavi netti.

2028



Imprese al di fuori dell’UE che realizzano prestazioni superiori a 150 mln di euro nella comunità europea, se hanno almeno un’impresa figlia nell’UE.

ASSURANCE E REVISIONE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ



Le imprese obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità sono anche tenute a sottoporlo al giudizio di un revisore legale o da una società di revisione, che può coincidere con l'incaricato della revisione legale o può essere un soggetto diverso, purché iscritto nel registro dei revisori e che sia abilitato a tale attività.

In particolare, per il bilancio di sostenibilità si applica attualmente **l'ISAE 3000** e **l'ISAE 3410**. E' peraltro in fase di redazione un principio di revisione in bozza oggi intitolato *ED 5000 – Requisiti generali di assurance del reporting di sostenibilità*.





ISAE 3000



ISAE 3000



- Stabilisce i principi di base e le procedure essenziali per fornire ai revisori i requisiti procedurali.
- Definisce due diversi livelli di *assurance*:
 1. Reasonable assurance → Un incarico in cui il professionista riduce il rischio dell'incarico stesso a un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell'incarico come base per la conclusione del professionista. La conclusione del professionista è espressa in una forma che trasmetta la propria opinione sul risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto a dei criteri.
 2. Limited assurance → Un incarico in cui il rischio dell'incarico stesso è maggiore rispetto a quello di un incarico di *reasonable assurance* ma per il quale il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle circostanze dell'incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate.

In un incarico di *limited assurance* la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di *reasonable assurance*, ma sono pianificate per acquisire un livello di *assurance* che, a giudizio del professionista, sia adeguato.

Il livello di *assurance* acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante (non materiale).



STANDARD DI RENDICONTAZIONE ESRS



Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il primo set di ESRS destinato agli EIP e alle grandi imprese (Delegated Regulation n. 2772/23).
SCOPO → Dotare le imprese di un unico standard di rendicontazione, al fine di potenziare la comparabilità e la diffusione delle informazioni di carattere non finanziario delle organizzazioni.

Gli ESRS individuano i contenuti dei report in relazione agli aspetti di:

- Environmental;
- Social;
- Governance.

I contenuti sono improntati ad una prospettiva **multi-stakeholder**, di natura:

- Generica, «*sector agnostic*» → Requisiti di informativa applicabili a tutte le imprese (per la massima comparabilità);
- Settoriale, «*sector specific*» → Requisiti di informativa applicabili alle imprese di uno specifico settore (per la massima rilevanza).

GRI

- Standard per misurare la *compliance* ESG delle aziende.
- Sono tutt'ora i più diffusi.
- Si basano sul concetto di *impact materiality* delle aziende.

Differenza tra GRI e ESRS:

ESRS

Si basano sul concetto della doppia materialità, ovvero sulla duplice ottica inside-out e outside-in dell'impresa.
Da bilancio ESG a bilancio di sostenibilità.



STRUTTURA ESRS



1. Standard Sector-agnostic			
Cross-cutting (ESRS 1 - ESRS 2)	Environmental (E1 - E5)	Social (S1 - S4)	Governance (G1)
ESRS 1 - General requirements ESRS 2 - General disclosure	E1 - Climate change E2 - Pollution E3 - Water and marine resources E4 - Biodiversity E5 - Resource use and circular economy	S1 - Own workforce S2 - Workers in the value chain S3 - Affected communities S4 - Consumers/end-users	G1 - Business conduct
2. Dati Sector-specific			
Agriculture Construction Energy Entertainment	Financial institution Health Care Hospitality Manufacturing	Mining Sales and Trade Services	Technology Transportation Real Estate
3. Dati Entity-specific			



CROSS CUTTING STANDARD

ESRS 1



ESRS 1



Fissa i requisiti generali e le disposizioni transitorie di prima applicazione.
Le informazioni vanno rendicontate nel rispetto delle seguenti caratteristiche qualitative di:

ESRS 1 General requirements



- Rilevanza → Le informazioni sulla sostenibilità sono rilevanti quando possono fare la differenza nelle decisioni degli stakeholders.
- Rappresentazione fedele → Le informazioni sulla sostenibilità devono essere complete, neutre (non manipolate), prive di errori, coerenti e accurate.
- Comparabilità → Le informazioni sulla sostenibilità devono essere confrontabili con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti o con altre imprese che svolgono attività simili.
- Verificabilità → Le informazioni sulla sostenibilità sono verificabili quando è possibile corroborare le informazioni stesse o gli input utilizzati per ricavarle.
- Comprensibilità → Le informazioni sulla sostenibilità devono essere chiare.

La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione della sostenibilità.



CROSS CUTTING STANDARD

ESRS 2



ESRS 2

→ Individua le informazioni generali ESG obbligatorie che non sono soggette al giudizio di rilevanza.
Si fonda su 4 pilastri:

ESRS 2 General disclosures

1. Governance (GOV) → Processi, controlli e procedure di governance utilizzati per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità.
2. Strategia (SBM) → Modo in cui la strategia e il modello aziendale interagiscono con i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti, compresa la strategia per affrontarli.
3. Gestione degli impatti, rischi ed opportunità (IRO) → Processo mediante il quale gli impatti, i rischi e le opportunità sono identificati, valutati e gestiti attraverso politiche e azioni.
4. Risultati ed obiettivi, o metriche e target (MT) → Modo in cui l'impresa misura i suoi risultati, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati.



CROSS CUTTING STANDARD ESRS 2



Criteri per la redazione (BP)

1. L'impresa indica i criteri generali per la redazione della propria dichiarazione sulla sostenibilità.
2. L'impresa fornisce informative in relazione a circostanze specifiche.

Governance (GOV)

- 1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate;
- 3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione;
- 4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza;
- 5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità.

Strategy and Business Model (SBM)

- 1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore;
- 2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi;
- 3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale.

Impacts, Risks and Opportunities (IRO)

- 1 – Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti;
 - 2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa;
- Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti;
Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti.

Metrics and target

Metriche MDR-M – Metriche relative a questioni di sostenibilità rilevanti;
Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi.



COMPREHENSIVE CORPORATE REPORTING



Interconnessione tra bilancio d'esercizio e rendicontazione di sostenibilità in termini di:

1. Orizzonte temporale

Equivale a quello del bilancio di esercizio. Nelle dichiarazioni di sostenibilità l'impresa stabilisce collegamenti appropriati tra informazioni retrospettive e previsionali per favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si relazionano con le informazioni orientate al futuro.

BT=come bilancio; MT < 5 anni, LT > 5 anni.

2. Perimetro di rendicontazione

Equivale a quello dei bilanci di esercizio, ad esempio se l'impresa segnalante è un gruppo e la capogruppo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità devono essere redatti dalla capogruppo e comprende i dati delle controllate.

Così come il bilancio d'esercizio, il report di sostenibilità deve fornire informazioni comparative con il periodo precedente. In ipotesi di discontinuità, l'impresa deve illustrare:

- La differenza tra importo rilevato nell'esercizio precedente e l'importo comparativo rivisto;
- I motivi del cambiamento.



DOPPIA MATERIALITÀ



L'EFRAG definisce la materialità come:

“Criterio per l'inclusione di specifiche informazioni nella rendicontazione aziendale”.

Doppia materialità



Consente al management di identificare le tematiche (**matters**) e le informazioni (**informations**) da rendicontare.

Un tema di sostenibilità può essere rilevante in una prospettiva di impatto, in una prospettiva finanziaria o in entrambe:

“Impact materiality”



Se riguarda impatti materiali effettivi o potenziali, positivi o negativi, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio e lungo termine.

“Financial materiality”




Se provoca (o si prevede che possa ragionevolmente provocare) effetti finanziari materiali sull'impresa.

Interconnessione e dinamismo tra i due aspetti.



IMPACT MATERIALITY



Segue un approccio *inside-out* e cioè considera gli impatti effettivi i potenziali, positivi o negativi, che l'organizzazione ha verso l'ambiente l'esterno.

Gli impatti comprendono sia quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa sia alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali (sia diretti, sia indiretti).

Per effettuare la valutazione della rilevanza di un impatto negativo occorre avviare una procedura di *due diligence* secondo i principi guida delle Nazioni Unite e le linee guida OCSE.


Per gli impatti negativi effettivi la rilevanza va valutata in base alla loro gravità, mentre per quelli potenziali oltre alla gravità va valutata anche la probabilità di accadimento. La gravità (**severity**) si basa su: portata, estensione, irrimediabilità dell'impatto.

Per gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base ai seguenti aspetti:

- L'entità e la portata dell'impatto per quanto riguarda gli impatti effettivi;
- L'entità, la portata e la probabilità dell'impatto per quanto riguarda gli impatti potenziali.



FINANCIAL MATERIALITY



Segue un approccio **outside-in** e cioè misura quali questioni ambientali e sociali possono avere un impatto finanziario sull'organizzazione.

In particolare, l'informazione è considerata rilevante per gli utenti principali dei report finanziari se ometterla, riportarla in modo errato o oscurarla potrebbe influenzare le decisioni che prendono sulla base della dichiarazione di sostenibilità dell'impresa.

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista finanziario nel momento in cui generi rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine.



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE



ESRS1 §29: indipendentemente dall'esito della valutazione della materialità, l'impresa deve sempre comunicare (o spiegare esplicitamente le ragioni per cui omette) alcune informazioni obbligatorie (*minimum disclosure requirements*) relativamente a:

- Informazioni generali (ESRS 2);
- Obblighi di informativa e requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici (appendice C ESRS2);

I principi ESRS tengono anche conto dei data points richiesti dalle norme UE.


[Link to datapoints](#)



VALUTAZIONE DELLA MATERIALITÀ (1)



Per facilitare il processo di implementazione e la materiality assessment secondo quanto indicato dai principi ESRS, l'EFRAG ha pubblicato in data 31 maggio 2024 un documento dal titolo *"Implementation guidance for the materiality assessment"*. La guida suggerisce (ma non obbliga) che il processo di valutazione della materialità venga articolato in 4 fasi:





VALUTAZIONE DELLA MATERIALITÀ (2)



Understanding the context



- Attività e rapporti commerciali;
- Altre informazioni contestuali;
- Comprensione degli stakeholder;
- Value chain.

Identification of the actual and potential impacts, risks and opportunities related to sustainability matters



Il risultato è l'identificazione degli impatti rilevanti attuali dei rischi e delle opportunità relativi alle questioni ESG.
Questa fase può seguire un approccio top down o bottom up. Il punto di partenza potrebbe essere la lista delle questioni di sostenibilità di cui all'ESRS 1 AR16.

Assessment and determination of material impacts, risks and opportunities related to sustainability matters



- Valutazione della rilevanza d'impatto;
- Valutazione della rilevanza finanziaria;
- Consolidamento dei risultati dal punto di vista sia della rilevanza d'impatto sia che di quella finanziaria.

Reporting




- Sul processo:
Descrizione dei processi per identificare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti.
- Sul risultato:
 - ✓ Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con le strategie e il modello di business;
 - ✓ Obblighi di informative coperti dalla dichiarazione di sostenibilità dell'impresa.



Questa appendice dell'ESRS1 fornisce una guida pratica, ma non obbligatoria, su come le imprese possono valutare la materialità finanziaria e di impatto.

Se, a seguito della valutazione, l'impresa decide che uno specifico argomento non è materiale, è possibile omettere le informazioni richieste per quello standard. In tal caso può limitarsi a fornire una breve spiegazione delle ragioni alla base della sua valutazione.



Il diagramma di flusso non copre la situazione in cui l'impresa considera un aspetto di sostenibilità come *materiale* (cioè rilevante per il suo business e per i suoi stakeholder), ma non esiste uno standard tematico specifico che regoli quella particolare tematica. Se si verifica questa situazione, l'azienda deve fornire ulteriori informazioni aggiuntive e specifiche su quell'argomento.



RAPPORTI CON LA VC (cenni)



VC coverage map of ESRS Set 1

Level of VC coverage	Disclosure Requirements with this level of VC coverage				
1. The undertaking shall assess its material IROs across its VC.	IRO-1				
2. The undertaking shall describe its VC .	SBM-1 ^a				
3. The undertaking shall describe its material IROs and report where in the VC they arise	SBM-3 ^a				
4. The undertaking shall reflect whether and how policies, actions or targets (PAT) cover VC.	BP-1/2 ^a , SBM-2, GOV-4/5	E1-2 to E1-4 E2-1 to E2-3, E3-1 to E3-3,	E4-1 to E4-4, E5-1 to E5-3, S1-1 to S1-5	S2-1 to S2-5 S3-1 to S3-5 S4-1 to S4-5	G1-1, G1-2, G1-3
5. The standard covers PAT for IROs that are linked to people in the VC . The undertaking shall disclose whether and how PAT cover VC.	S2 S3 ⁸				
6. The disclosure only reflects own operations , as no coverage of VC is required.	GOV-1/3, IRO-2, E1-5	E1-8 -E1-9, E2-4 ^a , E2-6,	E3-4/5 E4-5/6 E5-4 par. 31	E5-6 S1-1 to S1-17 ⁹	G1-4 to G1-6
7. Disclosure of procured materials .	E2-5 ^a				
8. There are specific quantitative datapoints in this DR that require VC coverage ¹⁰	E1-6				
9. There are specific qualitative datapoints in this DR that require VC coverage ¹¹ .	E1-1 E4-1 par. 13				
10. SFDR indicators ¹² listed in ESRS 2 Appendix B.	E4 IRO 1 par 17(a) E4-4 par. 32(c)				
11. Other EU law (excluding SFDR) in ESRS 2 Appendix B.	E5-4 par. 30				
	VC to be covered to the extent contemplated in the relevant technical standards				
	VC covered when required by relevant regulation.				

Value Chain coverage Map tratta dall'Implementation Guidance n. 2 dell'EFRAG.



CSDDD - DUE DILIGENCE cenni (1)



Insieme alla CSRD, anche la Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD (Direttiva 1760/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 5 luglio, rappresenta un importante pilastro del quadro normativo europeo sulla sostenibilità. Entrambe le direttive mirano a trasformare il modo in cui le imprese operano e rendicontano rispetto agli obiettivi e ai rischi di sostenibilità e alla gestione dei medesimi, introducendo obblighi che vanno dalla due diligence alla trasparenza nella rendicontazione di sostenibilità.

La CSDDD dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2026.

La CSDDD sarà applicata, a partire dall'entrata in vigore, con un approccio graduale in base alla dimensione e al fatturato, in:

- 3 anni per le aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato (dal 2027);
- 4 anni per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato (dal 2028);
- 5 anni tutte le altre aziende che rientrano nell'ambito della direttiva, ovvero più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato (dal 2029).

La CSDDD richiederà alle imprese di svolgere attività atte a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente che potrebbero generarsi nelle attività che svolgono e nelle catene del valore a cui partecipano.



CSDDD - DUE DILIGENCE cenni (2)



Il processo di due diligence dovrà seguire le seguenti fasi:

1. Integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
2. Identificazione e valutazione degli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;
3. Prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti negativi ed eliminazione (o riduzione al minimo dell'entità) degli impatti negativi effettivi;
4. Istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
5. Monitoraggio dell'efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi;
6. Comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.

Sanzioni



Saranno stabilite da ogni singolo Stato membro e potranno essere:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.

Le eventuali sanzioni pecuniarie imposte si basano sul fatturato netto mondiale della società. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

15 Ottobre 2024

Dott.ssa Rita Maggi